



RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 2023 - 2028



Normativa di riferimento

[LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580](#)

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

[DECRETO 4 agosto 2011, n. 155](#) e allegato

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

[DECRETO 4 agosto 2011, n. 156](#) e modelli allegati

Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio



Ripartizione dei seggi (art. 10 Legge 580/1993)

Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in base al numero delle imprese e unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;
- b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.

Per la Camera di Commercio di Padova il numero dei componenti del Consiglio risulta così rappresentato

- **22 consiglieri in rappresentanza dei settori economici**
- **3 consiglieri spettanti di diritto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle associazioni dei consumatori e ai liberi professionisti**





CRONOPROGRAMMA



Avvio delle procedure - 180 giorni prima della scadenza del Consiglio

Il Consiglio, che si è insediato in data 9 luglio 2018, scadrà lunedì 10 luglio 2023*. Le procedure devono essere avviate **180 giorni prima della scadenza del Consiglio** (DM 156/2011 art. 2, comma 1).

Pubblicazione dell'avviso all'albo camerale on line

mercoledì 11 gennaio 2023

*per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune (art. 155 cpc co. 2), il 9 luglio è domenica e quindi la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155 cpc co. 4)



Presentazione delle candidature

Le Associazioni e le Organizzazioni interessate devono presentare le candidature per l'assegnazione dei seggi, a pena di esclusione, **entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo camerale** (DM 156/2011 art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1).

Termine per la presentazione della documentazione

lunedì 20 febbraio 2023



Trasmissione al Presidente della Giunta regionale

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, in qualità di responsabile del procedimento, fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti regolarmente acquisiti **entro 30 giorni dal termine di presentazione delle candidature** (DM 156/2011 art. 5, comma 3).

Termine per la trasmissione degli atti alla Regione

mercoledì 22 marzo 2023



Ripartizione dei seggi

Il Presidente della Giunta regionale **entro 30 giorni** dalla ricezione della documentazione:

1. **individua le organizzazioni tra cui ripartire i seggi e il numero dei componenti** che ciascuna organizzazione può designare, sulla base del grado di rappresentatività (DM 156/2011 art. 9, comma 1, lett. a-b-c)
2. **notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni** imprenditoriali e sindacali che hanno effettuato validamente la trasmissione dei dati (DM 156/2011 art. 9, comma 1, lett. d)
3. **richiede la designazione del rappresentante dei liberi professionisti individuato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio** (legge 580/1993 art. 10, comma 6, come modificato dal d. lgs. 219/2016)

Termine per la notifica alle organizzazioni designatrici
venerdì 21 aprile 2023



Comunicazione nominativi dei designati

Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna assegnati, **entro 30 giorni dalla notifica della Regione** (DM 156/2011 art. 10, comma 1).

Comunicazione dei nominativi dei designati al Presidente della Giunta regionale entro il
22 maggio 2023*

*il 21 maggio è domenica e quindi la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155 cpc co. 4)



Nomina del Consiglio camerale

Il Presidente della Giunta regionale, **nei 10 giorni successivi alle designazioni**, **nomina con apposito decreto i componenti del Consiglio** e ne stabilisce la data di insediamento (DM 156/2011 art. 10, commi 2 e 4)

Decreto di nomina del Consiglio camerale

1 giugno 2023





INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE



Modulistica

I dati dichiarati nei modelli A, B, C, D devono essere riferiti alla data del 31/12 dell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso (11/01/2023) e quindi **al 31/12/2022.**

La modulistica sarà disponibile nel sito istituzionale:

<https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/rinnovo2023-2028>



Servizio gratuito di arricchimento degli elenchi 1/3

ARRICCHIMENTO ELENCHI IN COLLABORAZIONE CON INFOCAMERE

Ai fini del controllo preventivo delle posizioni delle imprese associate, la **Camera di Commercio** ha previsto un **servizio di arricchimento degli elenchi degli iscritti alle organizzazioni imprenditoriali con le informazioni estratte direttamente dal Registro Imprese** con riferimento a ciascun codice fiscale fornito dall'Associazione.

Si tratta di una collaborazione “informale” della Camera di Commercio e di Infocamere che può essere fornita **esclusivamente fino al 16 dicembre 2022 (preferibilmente nel periodo 15 novembre/16 dicembre)**.

E' sufficiente che l'associazione di categoria invii la richiesta alla Camera di Commercio alla seguente e-mail rinnovoconsiglio2023@pd.camcom.it, allegando l'elenco in formato .xlsx dei codici fiscali dei propri iscritti (inserendo il numero in formato “testo” per non perdere gli zeri iniziali - v. fac-simile nella slide a seguire).

Per ciascun codice fiscale dell'elenco, verranno forniti i dati indicati nella slide Output.



Servizio gratuito di arricchimento degli elenchi 2/3

Input

A	B	C	D
Codice fiscale impresa			
00177810553			
00177810553			
00388460552			
01428180556			
01428180556			
00161578885			
00163290026			
03718600582			
FRCST81S14A475M			
FRRGCM36C10G148G			

Utilizzare il formato testo in modo da non perdere gli zeri significativi in testa

Servizio gratuito di arricchimento degli elenchi 3/3

Output

Per ciascun codice fiscale dell'elenco, l'associazione potrà disporre dei seguenti dati in formato .xlsx:

- dati identificativi dell'impresa (numero rea, codice fiscale, partita iva, denominazione, indirizzo completo, natura giuridica, stato attività dell'impresa al momento dell'elaborazione);
- tutte le date che riguardano l'iscrizione/cancellazione al registro imprese, al rea, all'albo artigiano, apertura procedure di liquidazione/fallimento, ecc.;
- il numero degli addetti familiari e subordinati (dato di natura statistica);
- tutte le informazioni relative ad eventuali localizzazioni in provincia dell'impresa;
- la descrizione attività svolta dall'impresa ed i codici ateco 2007;
- I codici fiscali errati o di imprese che operano in province diverse da quella di indagine saranno evidenziati con una nota

Modalità di indicazione delle imprese associate ai fini dell'assegnazione dei seggi

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio (o dei seggi) in un solo settore.

Un'Organizzazione che concorre all'assegnazione di uno o più seggi in un determinato settore, deve indicare nei moduli di cui agli allegati A e B al DM 156/2011 esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, **identificate sulla base del Codice ATECO 2007**.

Non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori.

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio (o dei seggi) in più settori economici

In tali casi, l'Organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto** per ciascun settore di proprio interesse (plichi separati).
(DM 156/2011 art. 2 c.5).

Nota bene: Si ricorda che con deliberazione della Giunta camerale del 11.10.2022 è stato individuato in via preliminare il settore Servizi ICT a cui corrispondono i seguenti codici nei settori manifatturieri di produzione di apparecchiature e componenti elettronici (con codici Ateco da 26.1 a 26.4), oltre alle imprese dei servizi legati all'informatica e telecomunicazioni, individuati dalle codifiche Ateco J61, J62 e J63.

Duplicazioni

Imprese iscritte a più Organizzazioni imprenditoriali

Duplicazione ammessa

E' consentito che **due diverse Organizzazioni** cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l'impresa operi.

Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole Organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione.

(pluralismo associativo - circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Duplicazione non ammessa

Un'Organizzazione non può utilizzare la stessa impresa in due settori diversi al fine di evitare duplicazioni. L'impresa associata che svolge attività promiscua va conteggiata in un unico settore.

E' possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività conteggiarla.

(DM 156/2011 art. 2 c.5 - Nota MISE 67049 del 16/3/2012).



Sedi e unità locali

È possibile dichiarare nell'allegato A e riportare nell'allegato B il numero delle imprese, iscritte nel Registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale l'Organizzazione intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle diverse unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione.

Sono valide anche le unità locali operanti nella circoscrizione, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di Statuto e iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del Consiglio (Nota MISE 67049 del 16/03/2012)



Piccole imprese: assegnazione rappresentanza

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 156/2011, le Organizzazioni imprenditoriali che intendono partecipare all'interno di uno dei settori industria, commercio e agricoltura, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva (allegato A) le relative notizie e i dati, distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate e specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese".

Dovranno pertanto presentare due elenchi (allegato B) di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate, con le quali sarà calcolata la rappresentanza economica dell'organizzazione, e uno contenente solo le piccole imprese.

Il punto 4) dell'allegato A dovrà essere integrato indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono piccole imprese, numero che deve corrispondere a quello risultante dal relativo elenco B.

Nel caso di un unico seggio, lo stesso viene assegnato all'Organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese (Parere MISE 25 maggio 2012 prot. 0122689)

Piccole imprese: definizione

Art. 1 comma 1 lett. l) DM 156/2011

«**piccole imprese**», indica:

- 1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Settori Artigianato - Cooperazione

Imprese artigiane (Legge 443/1985 e **annotate nella sezione speciale del registro imprese** - Legge regionale 34/2018)

Con circolare del 16.3.2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che un'Associazione che intende concorrere all'assegnazione dei seggi del **settore artigiano** può computare le imprese che operano solo nei **settori agricoltura, industria, commercio e altri settori**.

Le imprese che operano esclusivamente nei settori del **credito, delle assicurazioni, dei trasporti e spedizioni, del turismo e dei servizi alle imprese** potranno essere utilizzate solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e **non per il settore artigianato** (art. 4, comma 1 lett. b), DM 155/2011)

Le **Cooperative (artt. 2511 e 2512 C.C.)** svolgenti attività nei settori del **credito, delle assicurazioni, dei trasporti e spedizioni, del turismo e dei servizi alle imprese** non possono concorrere all'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (art. 4, comma 1 lett. b), DM 155/2011)



Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori - Liberi professionisti

- Partecipano alla procedura **le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori** di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio.

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell'**Allegato C**.

- Del Consiglio fa parte anche un componente in rappresentanza dei **Liberi professionisti** designato dai presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali (nota MISE 63821 del 15.2.2018) presso la Camera di Commercio

Apparentamenti

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine occorre presentare:

Una dichiarazione in formato cartaceo:

- contenente la volontà di partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale, redatta secondo lo schema **dell'allegato E**.
- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori
- presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).

I dati devono essere dichiarati **disgiuntamente** da ciascuna Organizzazione e Associazione apparentate

Apparentamenti: scioglimento

□ **Scioglimento volontario:**

le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento.

□ **Scioglimento *ex lege***

nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti.

Il Presidente della Giunta Regionale deve sospendere il procedimento relativamente al settore interessato ed individuare le nuove rappresentatività.

Non è ammesso un nuovo apparentamento nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto.

(DM 156/2011, art. 6)

CONTROLLI



Controlli puntuali

I CONTROLLI PUNTUALI SARANNO EFFETTUATI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011 e conformemente alla modulistica ad esso allegata (allegati A, B, C, D, E):

- provenienza e validità sottoscrizione dell'autocertificazione;
- adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- effettiva iscrizione nel registro delle imprese: il controllo sull'effettiva iscrizione nel Registro delle imprese viene effettuato in forma automatica avvalendosi di Infocamere Scpa (società in house del sistema camerale) attraverso il confronto dei dati forniti con i dati contenuti nel Registro delle imprese.
- La procedura di controllo produce un report di eventuali errori (imprese non iscritte, codici fiscali errati, duplicazioni, ecc.). Ove tali errori si configurino come meri "errori materiali", questi saranno segnalati all'Organizzazione imprenditoriale con l'invito a regolarizzare i propri elenchi (entro il termine perentorio di 10 giorni) come indicato nel paragrafo n. 1) della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0056939 in data 05/03/2012.

Controlli a campione 1/2

Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali relative alle imprese associate.

Ai fini del calcolo della rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che **nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa** di importo **non meramente simbolico** come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b), del Decreto ministeriale 156/2011 nonchè dall'art. 12, comma 2, della legge 580/1993.

Sarà pertanto **verificato a campione** il versamento delle **quote associative**.

In occasione del rinnovo precedente erano state individuate le seguenti tre fasce:

- settore agricoltura € 15
- settore industria € 150
- altri settori € 75

I pagamenti possono essere documentati tramite gli istituti previdenziali o altre modalità purchè tracciabili (es. bonifico bancario) o comunque documentabili con modalità non equivoche (ad esempio tramite ricevuta di pagamento con indicazione specifica dell'impresa che effettua il pagamento).

Controlli a campione 1/2

Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori relative all'**effettiva iscrizione** del nominativo all'Organizzazione/ Associazione.



Contatti

Per chiarimenti e quesiti:

rinnovoconsiglio2023@pd.camcom.it

